SENT. N. 31/25

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

nella persona del Giudice Monocratico delle Pensioni

Cons. Alessandra Olessina

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al n**. 24157** del registro di segreteria, sul ricorso promosso da:

-F.E.V.G., nato a ***omissis***, in data ***omissis***,

c.f. ***omissis***, residente in ***omissis***, Via ***omissis***,

rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dall'Avv. Santino Spina, con elezione di domicilio digitale presso l'indirizzo PEC: *santinospina@pecavvpa.it*,

CONTRO

-I.N.P.S. "ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE", in persona del rappresentante legale pro tempore, con sede legale, sita in Roma, via Ciro il Grande n.21 e con sede territorialmente competente, in persona del Dirigente *pro tempore*, sita in Torino, Corso Vittorio Emanuele II, 10125, n. 3.

ESAMINATI gli atti e documenti di causa;

VISTO il Codice di Giustizia Contabile;

UDITA la difesa dell'INPS all'udienza del 27 marzo 2025, come da verbale,

nessuno presente per parte ricorrente.

FATTO E DIRITTO

Il ricorrente col presente ricorso ha chiesto l'accertamento del proprio diritto al ricalcolo della pensione n. 50627657, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 57/2022, con conseguente diritto del ricorrente alla corresponsione dei relativi arretrati risultanti dalla differenza tra quanto effettivamente percepito a titolo di ratei pensionistici e quanto, invece, avrebbe dovuto percepire in ragione dell'adeguamento contrattuale per il triennio 2019-2021, differenze maggiorate di interessi e rivalutazione monetaria come per legge, fino all'effettivo soddisfo.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria, comunicando di aver riliquidato la pensione del ricorrente con applicazione dell'adeguamento contrattuale al triennio 2029- 2021, come da provvedimento che ha allegato, e di aver disposto il pagamento anche degli arretrati, con interessi legali, posti in pagamento unitamente alla rata pensionistica di dicembre 2024. Ha precisato altresì che il ricalcolo della quota retributiva della pensione è stata attuata con aliquota di rendimento del 2,44% ed il beneficio di cui all'art. 3 comma 7 del D.lgs. n. 165/97. Ha quindi chiesto dichiararsi la cessata materia del contendere.

Con memoria in data 25 marzo 2025 la difesa di parte ricorrente ha comunicato che con il cedolino di dicembre 2024, già depositato agli atti dall'INPS, la parte ricorrente ha ricevuto quanto dovuto e che, conseguentemente, la resistente ha ottemperato a quanto richiesto con ricorso, calcolando tutti gli arretrati ed aggiornando il trattamento pensionistico dell'odierno ricorrente; ha pertanto chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. Ha precisato altresì che il riconoscimento della pretesa del ricorrente è avvenuto in epoca

successiva al deposito del ricorso, pertanto ha chiesto che, in applicazione del principio di soccombenza virtuale, l'INPS sia condannato alla refusione delle spese di lite a favore di parte ricorrente con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario.

All'udienza del 27 marzo 2025, nessuno presente per parte ricorrente, la difesa dell'INPS ha chiesto la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite.

Al termine della discussione la causa è stata trattenuta a decisione.

Al termine della camera di consiglio il dispositivo è stato letto ex art. 167, comma 1, c.g.c.

Dagli atti versati in giudizio sopra indicati e anche per concorde dichiarazione di parte ricorrente risultano esservi i presupposti per l'effettiva cessazione della materia del contendere.

In punto spese si osserva che, essendo l'esecuzione satisfattiva dell'INPS avvenuta solo a seguito del ricorso introduttivo del presente giudizio, in virtù del principio di "soccombenza virtuale", si ritiene di condannare l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, liquidandole come indicato in dispositivo, con la distrazione a favore dell'Avvocato antistatario che l'ha espressamente chiesta.

P.Q.M.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Piemonte, nella sua composizione di Giudice Monocratico delle Pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere. Condanna l'INPS al pagamento delle spese di lite a favore di parte ricorrente, che liquida in euro 800,00 (ottocento/00), oltre spese generali, IVA e CPA come per legge,

con distrazione a favore dell'Avvocato antistatario.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di competenza.

Così deciso in Torino, il 27 marzo 2025.

IL GIUDICE

Alessandra Olessina

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 02/04/2025

Il Direttore della Segreteria

Caterina Scrugli

F.to digitalmente